



ASL Foggia

PugliaSalute

*Regolamento interno per la definizione dei criteri di riparto
dell'incentivo per le funzioni tecniche ai sensi dell'art.45 del D.lgs.
n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.*



Indice

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Ambito di applicazione	4
Art. 4 - Soggetti beneficiari.....	5
Art. 5 - Quota incentivi	6
Art. 6 - Conferimento degli incarichi di RUP, DEC e DL.....	8
Art. 7 - Centrali di committenza e Aziende capofila	9
Art. 8 - Ripartizione della quota di incentivazione	10
Art. 9 - Accertamento delle attività svolte e liquidazione dell'incentivo	12
Art. 10 - Riduzione dell'incentivo	13
Art. 11 - Entrata in vigore	14
Art. 12 - Disposizioni transitorie e rinvii	14



Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di riparto e di liquidazione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche svolte dal personale in servizio, a tempo indeterminato o determinato, anche se titolare di incarico di funzione, presso l'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Foggia, di seguito ASL FG, secondo quanto previsto dall'art. 45 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 "*Codice dei contratti pubblici*" e ss.mm.ii.
2. Il Regolamento si applica a tutti gli appalti regolati dal D.Lgs. n.36/2023, lavori o opere pubbliche, servizi e forniture.
3. Il Regolamento persegue l'obiettivo di incentivare l'impegno e la valorizzazione delle capacità e professionalità dei dipendenti, conseguendo, di riflesso, un incremento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa.
4. Al fine di incentivare e valorizzare l'impegno, le capacità e la professionalità di tutti i dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle specifiche competenze richieste.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono acquisite le seguenti definizioni:
 - *Codice*: il Decreto Legislativo n.36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;
 - *Incentivo*: l'incentivo oggetto del presente Regolamento;
 - *Dirigente*: il dirigente responsabile della struttura competente per l'intervento;
 - *Responsabile Unico di Progetto (RUP)*: il Responsabile Unico del Progetto di cui all'art.15 del Codice;
 - *Direttore dei Lavori (DL)*: il Direttore dei Lavori di cui all'art. 114 del Codice;
 - *Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)*: il Direttore dell'Esecuzione del Contratto di cui all'art. 114 del Codice;
 - *Importo posto a base delle procedure di affidamento*: si intende l'importo presunto dell'opera, lavoro, servizio o fornitura, comprensivo degli oneri per la sicurezza, come risultante dal quadro economico approvato;
 - *Tabella di Ripartizione*: una delle tabelle di ripartizione delle quote incentivanti definite nel presente Regolamento.



Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'art. 45 e dell'Allegato I.10 del Codice, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti della ASL FG, incaricati dello svolgimento delle seguenti funzioni tecniche:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - responsabile unico del progetto;
 - collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario).



2. Ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Codice, danno titolo alla corresponsione degli incentivi le seguenti procedure:
 - a) Realizzazione di **opere e lavori pubblici**;
 - b) Acquisizione di **servizi e forniture**, nei casi in cui è nominato il *Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)*, inteso quale soggetto autonomo e diverso dal RUP.
3. Restano esclusi dagli incentivi tutti i lavori in amministrazione diretta ed i partenariati pubblici e privati.
4. Per gli appalti di **manutenzione ordinaria e straordinaria** potrà essere riconosciuto l'incentivo di cui all'art.45 del Codice solamente quando l'attività manutentiva risulti caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l'efficienza e l'efficacia della spesa (cfr. Corte dei Conti, sez. Autonomie, 09/01/2019, n.2).
5. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. In caso di adozione di metodi e di strumenti digitali per la gestione informatica dell'appalto, il limite di cui al precedente periodo è aumentato del 15 per cento. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
6. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nel comma 1 del presente articolo sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

Art. 4 - Soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari degli incentivi sono individuati nel personale di comparto in servizio presso l'ASL FG presso l'**Area Gestione Patrimonio**, l'**Area Gestione Tecnica** e i **Sistemi Informativi Aziendali** e le Strutture aziendali legittimate ad acquistare, come da regolamento aziendale, beni, servizi e lavori e nonché presso altre strutture dell'ASL FG, quando coinvolte, che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative.
2. Ai sensi dell'art.45, comma 4, del Codice, il personale con qualifica dirigenziale **non** concorre alla ripartizione della quota incentivi.



3. Ai sensi dell'art. 8 comma 5 Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 – *entrato in vigore il 22/04/2023* - anche al personale di qualifica dirigenziale è **consentita** la percezione degli incentivi di cui al presente regolamento, dal 2023 al 2026 relativamente alle procedure inerenti al PNRR e al PNC.

Art. 5 - Quota incentivi

1. La quota incentivi per le funzioni tecniche è calcolata nella misura **non superiore al due per cento (2%)** dell'importo della singola procedura di affidamento dell'opera, del lavoro, del servizio o della fornitura, comprensiva degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell'IVA, come risultante dal quadro economico approvato con deliberazione del Direttore Generale o con determinazione dirigenziale.
2. L'aliquota di cui al comma precedente è stabilita in relazione alla **rilevanza economica** dell'opera, lavoro, servizio o fornitura, nonché in funzione della sua **complessità**, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Importo dell'appalto (euro)	Complessità Bassa	Complessità Media	Complessità Alta
fino a 1.000.000	2%	2%	2%
da 1.000.001 a 10.000.000 (per la quota maggiore di 1.000.000)	1,85%	1,90%	2%
oltre 10.000.000 (per la quota maggiore di 10.000.000)	1,70%	1,80%	1,90%

3. La **complessità**, stabilita con la delibera di indizione della procedura di affidamento, è determinata sulla base dei seguenti criteri:
- a) *Bassa*: opere, lavori, servizi o forniture per le quali non sono richieste particolari competenze tecniche, architettoniche, strutturali, impiantistiche;
 - b) *Media*: opere, lavori, servizi o forniture che richiedono medio impegno peritale, ossia richiedenti ordinarie competenze tecniche, architettoniche, strutturali, impiantistiche;
 - c) *Alta*: opere, lavori, servizi o forniture che richiedono elevato impegno peritale, ossia richiedenti competenze specialistiche tecniche, architettoniche, strutturali, impiantistiche.
4. Le somme componenti la quota incentivi sono inserite all'interno del **quadro economico** di ogni opera, lavoro, servizio o fornitura, tra gli importi a disposizione.



5. La quota determinata **non** è soggetta a riduzione in funzione dell'eventuale ribasso realizzato in fase di aggiudicazione.
6. In caso di riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, la quota incentivo è ridotta in proporzione.
7. La quota incentivi tiene conto di eventuali **varianti** autorizzate ai sensi dell'art.120 del Codice, quando comportino opere, lavori, servizi o forniture aggiuntive attraverso l'impiego di risorse ulteriori rispetto all'importo originario dell'appalto; in tal caso la quota incentivi è incrementata applicando la percentuale stabilita in sede di quantificazione dello stesso all'importo derivante dalle maggiori somme rispetto a quelle previste nel quadro economico originariamente approvato.
8. Non concorrono ad alimentare la quota incentivi quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo quali definite dal medesimo art. 120 del Codice.
9. L'**ottanta per cento (80%)** della quota di cui al comma 1 è ripartita tra i dipendenti di cui al successivo art. 6, secondo le modalità e i criteri previsti dal presente Regolamento.
10. Il restante **venti per cento (20%)** delle risorse finanziarie della quota incentivi, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto, è destinato all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle risorse di cui al comma 10 è in ogni caso utilizzata:

- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
11. Le risorse di cui al comma precedente sono ordinariamente attribuite, con indicazione precisa dell'allocazione delle predette risorse a cura dell'AGREF, alle strutture incaricate all'affidamento ed all'esecuzione, salvo diversa disposizione del Direttore Generale indicata nella delibera di approvazione del quadro economico.



12. In caso di varianti, opzioni di rinnovo e proroghe contrattuali, la quota incentivo si calcola unicamente nella fase di esecuzione;
13. L'incentivo è corrisposto dal direttore dell'area o dal dirigente responsabile della struttura competente o da altro dirigente incaricato dal Direttore Generale, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. Per gli appalti in tema PNRR, in caso il RUP, sia il Direttore di Area o il Dirigente Responsabile di SS o SSVD e partecipi ad attività incentivanti, l'attestazione di cui al periodo precedente è acquisita mediante dichiarazione di svolgimento delle attività previste, da menzionare all'interno della determinazione dirigenziale, preceduta da una nota informativa al Responsabile Anticorruzione dell'azienda.

Art. 6 - Conferimento degli incarichi di RUP, DEC e DL

1. Il RUP, il DL, per opere o lavori, e il DEC, per servizi o forniture, sono nominati con atto del Direttore Generale, del direttore di area o del dirigente responsabile della struttura competente per l'intervento.
2. Il conferimento degli ulteriori incarichi non ricompresi nel comma precedente, che legittimano la corresponsione delle somme di cui al presente Regolamento, è effettuato dal **direttore dell'area** o dal **dirigente responsabile della struttura** competente per l'intervento, nel caso in cui sia il medesimo sia per la fase di affidamento che per la fase di esecuzione. Nel conferire gli incarichi egli tiene conto della complessità dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e garantisce la rotazione degli incarichi, anche sulla base dei carichi di lavoro, delle singole competenze e capacità del personale, nonché delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni intellettuali e materiali da svolgere.
3. Diversamente da quanto disposto al comma precedente, negli affidamenti che coinvolgono più strutture aziendali preposte alla fase esecutiva, l'atto di conferimento degli incarichi è eseguito dal **RUP**, se di qualifica dirigenziale, oppure dal direttore dell'area o dal dirigente responsabile della struttura cui il RUP appartiene, se la funzione del RUP viene eseguita da personale del comparto.
4. Al dirigente che provvede alla nomina dei destinatari dell'incentivo competono gli adempimenti di cui al presente articolo ed ai successivi articoli 8, 9 e 10.
5. Il conferimento degli incarichi è subordinato agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, conflitto di interessi e formazione, previsti dalle disposizioni generali e speciali vigenti in materia, in quanto applicabili alle singole attività oggetto di incarico.
6. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni e funzioni se compatibili fra loro. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti



- normative e le necessarie competenze in relazione all'opera o lavoro, servizio, fornitura e le competenze idonee allo svolgimento delle procedure amministrative e contabili.
7. I soggetti individuati possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento delle ordinarie mansioni loro attribuite.
 8. **L'atto di conferimento degli incarichi** deve riportare:
 - a) l'opera, il lavoro, il servizio o la fornitura ed il relativo programma di finanziamento;
 - b) l'importo presunto dell'appalto al netto dell'IVA e l'importo della quota incentivi, non superiore al 2%, determinato ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento;
 - c) il nominativo del RUP;
 - d) il nominativo dei dipendenti incaricati delle attività di cui all'art. 3 del presente regolamento, con l'indicazione delle attività assegnate a ciascun soggetto incaricato;
 - e) i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni assegnate;
 9. I termini di cui al comma precedente possono essere modificati e/o prorogati, con specifico provvedimento del **dirigente**, per oggettive cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche, le cause di cui all'art. 120 del Codice, motivate esigenze di servizio o altre circostanze speciali non imputabili al personale incaricato.
 10. Eventuali variazioni dei soggetti destinatari, degli incarichi loro attribuiti e delle percentuali loro spettanti sono disposte in qualsiasi momento con provvedimento del **direttore dell'area/dirigente responsabile**; in tale provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate e delle attività trasferite ad altri soggetti, anche al fine del riconoscimento dell'incentivo in relazione alla quota di attività effettivamente svolta.

Art. 7 - Centrali di committenza e Aziende capofila

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8, del Codice, per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza o da un'Azienda capofila, nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della azienda che svolge le procedura di gara, una quota parte, dell'incentivo previsto secondo la normativa in vigore. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo.
2. La quota assegnata alla Centrale/Azienda Capofila è concordata preventivamente con la Stazione Appaltante; tale quota è portata in detrazione a quella spettante al personale interno le cui funzioni sono state trasferite alla stessa Centrale/Azienda capofila.

**Art. 8 - Ripartizione della quota di incentivazione**

1. Il presente Regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse delle quote di incentivazione, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte dal personale incaricato.
2. La ripartizione degli incentivi per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura è operata dal **dirigente responsabile della struttura o dal Direttore dell'area** competente per l'intervento, nel rispetto delle aliquote massime riportate nelle seguenti tabelle.
3. Diversamente da quanto disposto al comma precedente, negli appalti che coinvolgono più strutture aziendali preposte alla fase di esecuzione, gli atti di ripartizione del compenso incentivante sono eseguiti dal **RUP**, se di qualifica dirigenziale, oppure dal dirigente responsabile della struttura cui il RUP appartiene, se la funzione del RUP viene eseguita da personale di comparto.

LAVORI - Attività	Quota Attività
Responsabile Unico di Progetto (RUP)	20%
Programmazione della spesa per investimenti	3%
collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	20%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	3%
Redazione progettazione esecutiva	12%
CSP	3%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	3%
Predisposizione documenti di gara	12%
Direzione dei lavori	3%
Ufficio di direzione lavori	5%
CSE	5%
Collaudo tecnico amministrativo	3%
Regolare esecuzione	2%
Collaudo statico	2%



FORNITURE DI BENI E SERVIZI - Attività	Quota Attività
Responsabile Unico di Progetto (RUP)	20%
Programmazione spesa per investimenti	1%
collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	15 %
predisposizione dei documenti di gara	14%
Progettazione (unico livello di progettazione o Capitolato tecnico)	10%
Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)	20%
collaboratori del direttore dell'esecuzione	15%
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	2%
verifica di conformità	3%

4. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli cui viene assegnata una specifica **attività** della tabella di ripartizione di cui al comma precedente.
5. Nel caso in cui sia individuato personale per la collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto e del direttore dell'esecuzione, il dirigente determinerà le quote percentuali incentivanti, relative alle attività da attribuire a ciascun incaricato, nel limite massimo complessivo indicato nella tabella di ripartizione e come indicato al successivo punto 7;
6. Nel caso di **contratti misti** di lavori, forniture e servizi, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto. Ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Codice, l'oggetto principale dell'appalto è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo dell'appalto è dato dalla somma del valore delle singole parti.
7. In relazione alla propria organizzazione, il direttore dell'area o il dirigente responsabile, individua con apposito provvedimento, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori, indicando in ciascuno la quota percentuale di spettanza, ponderata sulla qualifica professionale dei dipendenti e sul relativo carico di lavoro.
8. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.



Art. 9 - Accertamento delle attività svolte e liquidazione dell'incentivo

1. Completate le varie fasi del procedimento, il **RUP** certifica la prestazione effettuata, anche con riferimento all'effettivo compito svolto da più dipendenti che si dovessero avvicinare nel tempo per ragioni di servizio, il rispetto dei termini fissati, nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, proponendo la liquidazione degli importi spettanti ai singoli soggetti sulla base delle percentuali individuate nell'atto di conferimento degli incarichi.
2. Il **dirigente responsabile della struttura** competente per l'intervento espletato in fase di affidamento e/o esecuzione attesta, con proprio provvedimento, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi incentivanti. Nel caso il dirigente coincida con lo stesso RUP, gli atti di certificazione della prestazione effettuata e di liquidazione degli incentivi convergono in un unico provvedimento.
3. Diversamente da quanto disposto al comma precedente, negli appalti che coinvolgono più strutture aziendali preposte alla fase di esecuzione, l'atto di liquidazione del compenso incentivante è eseguito dal **RUP**, se di qualifica dirigenziale, oppure dal dirigente responsabile della struttura cui il RUP appartiene, se la funzione del RUP viene eseguita da personale di comparto.
4. Il provvedimento di **liquidazione** dei compensi incentivanti riporta:
 - a) l'elenco del personale interessato dal provvedimento, con evidenza del tipo di incarico e delle mansioni effettivamente svolte, in termini di funzioni attribuite e/o attività previste dal presente Regolamento;
 - b) la dichiarazione che il singolo incarico è stato concluso nel rispetto del conferimento originario, dei tempi e dei costi e delle eventuali modifiche o revoche sopravvenute;
 - c) l'annualità di competenza;
 - d) gli importi da erogare.
5. L'accertamento delle attività svolte e la liquidazione del compenso incentivante sono effettuati in base alle percentuali e scadenze di seguito riportate:
 - a) La quota relativa alle fasi precedenti l'esecuzione del contratto è liquidata all'adozione del provvedimento di aggiudicazione/affidamento; per l'attività di RUP tale quota è stabilita nella misura del **cinquanta per cento (50%)** dell'incentivo spettante, per le restanti attività relative a tali fasi la liquidazione avviene per l'intera quota spettante.
 - b) Le quote restanti al collaudo/regolare esecuzione, per opere o lavori, o alla verifica di conformità, per servizi o forniture.
6. Per i contratti relativi ad opere o lavori che prevedono stati di avanzamento lavori (SAL) su un orizzonte temporale realizzativo superiore ai dodici (12) mesi, la quota relativa alla lettera



- b) del comma 5 viene erogata in corrispondenza di ciascun SAL in proporzione al valore di quest'ultimo.
7. Per i contratti relativi alla fornitura di servizi per una durata contrattuale superiore ai dodici (12) mesi, la quota relativa alla lettera b) del comma 5 viene erogata in corrispondenza delle verifiche di conformità eseguite in corso di esecuzione di contratto, in proporzione al valore dei servizi relativi ai mesi trascorsi.
 8. Per la verifica del rispetto del limite di cui al comma precedente, gli importi sono considerati per competenza e non per cassa.
 9. Gli importi spettanti sono liquidati **entro trenta (30) giorni** dall'efficacia del provvedimento di liquidazione del compenso incentivante. Il provvedimento di liquidazione degli incentivi è inviato per competenza all'AGREF e all'AGRU per la quadratura dei conti economici.
 10. Il controllo sul superamento del limite di cui all'art.3 comma 5, è effettuato in sede di erogazione del compenso incentivante ad opera dell'Area Gestione Risorse Umane. In caso di superamento di tale limite, viene erogata solamente la quota effettivamente spettante, dandone comunicazione al soggetto liquidatore.
 11. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro/opera o di mancata acquisizione del servizio/forniture.

Art. 10 - Riduzione dell'incentivo

1. Qualora durante procedura si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti a errori o omissioni direttamente imputabili ad uno o più soggetti incaricati, a questi ultimi verrà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sottostante.

Percentuale di decurtazione	Entità dei ritardi o dei maggiori oneri rispetto ai tempi e costi previsti
10%	< 1/5
20%	compreso tra 1/5 e 3/5
40%	> 3/5

2. Al fine della decurtazione di cui al precedente comma, **non** sono computati nei termini e nei costi di esecuzione dell'opera, lavoro, servizio o fornitura, i tempi e i costi conseguenti a sospensioni o ritardi per cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche, le cause di cui all'art. 120 del Codice, motivate esigenze di servizio ed altre circostanze speciali non imputabili al personale incaricato.



3. Nella determinazione della quota di decurtazione, si terrà conto della complessità dell'attività da svolgere, dei carichi di lavoro dei dipendenti interessati, dei fattori esterni che possono aver condizionato il regolare andamento delle attività e di qualsiasi altra circostanza che abbia comportato il mancato rispetto dei tempi e dei costi programmati per cause non imputabili ai soggetti incaricati.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore successivamente alla sua adozione con Deliberazione del Direttore Generale.

Art. 12 - Disposizioni transitorie e rinvi

1. Il presente Regolamento disciplina la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche svolte a seguito di procedure avviate dopo l'efficacia del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., purché nel quadro economico dell'intervento approvato, in sede di indizione, sia stata accantonata una quota non superiore al due percento (2%) destinata agli incentivi per le funzioni tecniche. (cfr. Corte dei Conti, sez. regionale di controllo della Lombardia n.305/2017).
2. Per tutte le procedure di gara e/o affidamento/adesione AQ e convenzioni perfezionate in costanza del D.lgs. 50/2016 e quindi fino al 30/06/2023, si applica il Regolamento sugli incentivi approvato con DDG n. 214 del 01/03/2017. In applicazione del DL 24 febbraio 2023, n. 13 - dal 21/04/2023 -, si applica l'art. 8 comma 5 relativo agli incentivi erogabili a personale di qualifica dirigenziale per gli appalti finanziati da PNRR e PNC.
 - *Appalti con D.lgs. 50/2016 fino al 30/06/2023: Regolamento DDG 214/2017 (dal 21/04/2023 incentivi erogabili anche a personale dirigenziale per appalti finanziati da PNRR e PNC)*
 - *Appalti con D.Lgs 36/2023: presente regolamento.*
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.
4. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti; in tali casi, in attesa della formale revisione del Regolamento, è applicata la normativa sovraordinata.

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Giuseppe Nigri